

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **234/1986** (ECLI:IT:COST:1986:234)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **LA PERGOLA** - Redattore: - Relatore: **FERRARI**

Camera di Consiglio del **25/06/1986**; Decisione del **31/10/1986**

Deposito del **05/11/1986**; Pubblicazione in G. U. **12/11/1986**

Norme impugnate:

Massime: **12589**

Atti decisi:

N. 234

ORDINANZA 31 OTTOBRE 1986

Deposito in cancelleria: 5 novembre 1986.

Pubblicazione in Gazz. Uff." n. 53/1 s.s. del 12 nov. 1986.

Pres. LA PERGOLA - Rel. FERRARI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. ANTONIO LA PERGOLA, Presidente - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 dell'accordo collettivo nazionale

approvato con d.P.R. 16 ottobre 1984 n. 882 (Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale) promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1985 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Reda Sergio e U.S.L. RM/5 e RM/12 iscritta al n. 270 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 185 bis dell'anno 1985;

visti gli atti di costituzione di Reda Sergio ed altro, della U.S.L. RM/12 nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 giugno 1986 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;

Ritenuto che il Pretore di Roma, adito con ricorso proposto ai sensi dell'art. 700 c.p.c., con ordinanza emessa in data 4 marzo 1985 inaudita altera parte ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 35 Cost., questione di legittimità costituzionale "dell'art. 4 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici generici sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978 e approvato con d.P.R. n. 882 del 1984" nella parte in cui, "introducendo il rapporto ottimale di un medico ogni mille abitanti":

a) non consente al cittadino assistito dal Servizio sanitario nazionale di scegliere il proprio medico di fiducia, se questi non sia stato inserito nella graduatoria regionale;

b) non consente al medico di esercitare la propria professione nell'ambito dello stesso Servizio se non nel caso in cui sia stato inserito nella predetta graduatoria;

c) restringe a circa tremila professionisti la possibilità di prestare servizio, nella provincia di Roma, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

d) impedisce, di fatto, l'elevazione del livello professionale del medico.

Considerato che l'ordinanza di rimessione, a parte l'apodittica affermazione che "il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle (predette) questioni di legittimità costituzionale", non contiene il benché minimo cenno all'oggetto del giudizio e, dunque, alla rilevanza della questione;

che è del tutto carente anche la delibazione sulla non manifesta infondatezza, non essendo in alcun modo prospettate le ragioni per le quali la disposizione denunciata contrasterebbe con gli indicati parametri costituzionali;

che risulta pertanto completamente eluso il disposto dell'art. 23, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87, Sicché la questione Va dichiarata manifestamente inammissibile per tale assorbente rilievo;

visti gli artt. 26, secondo comma, della citata l. n. 87 del 1953 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale "dell'art. 4 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici generici sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della l. n. 833 del 1978 e approvato con d.P.R. n. 882 del 1984", sollevata,

in riferimento agli artt. 3,4,32 e 35 Cost., dal Pretore di Roma con ordinanza in data 4 marzo 1985 (reg. ord. n. 270 del 1985).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 ottobre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - AEDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.